



Prot. 14288
Trieste, 10/05/2007
Titolo I Classe 3
Allegati 1

N. 843 /2007

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- VISTO** il D.R. 538/2003 dd. 7.4.2003, relativo all'emanazione del Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio degli Studenti dd. 23.4.2007, relativa alla proposta di alcune modifiche a tutti gli articoli dell'attuale Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti nonché all'inserimento di nuovi articoli;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 27.4.2007, con cui è stato approvato il testo del nuovo Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti;
- CONSIDERATA** la necessità di dare attuazione a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.4.2007;

DECRETA

1. Viene data esecuzione ed efficacia al Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti, nel testo posto in allegato al presente decreto *sub All. a*).
2. Viene abrogato contestualmente il Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti, emanato con D.R. n. 538/2003 dd. 7.4.2003.
3. Il Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti di cui all'art. 1, posto in allegato al presente decreto *sub All. a*), entra in vigore il giorno seguente alla sottoscrizione del presente decreto.
4. L'allegato n. 1, di cui all'art. 4 del Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti, verrà predisposto dal Consiglio degli studenti entro il mese di settembre 2007.


IL RETTORE



Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti

Art. 1 - Beneficiari

I fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali potranno essere concessi a liste studentesche rappresentate nel Consiglio degli Studenti, ad altre associazioni studentesche universitarie che abbiano come associati, nella sede locale, almeno il 90% di studenti universitari, dottorandi e specializzandi regolarmente iscritti all'Università di Trieste e a gruppi di almeno 80 studenti universitari regolarmente iscritti all'Università di Trieste che presentino, nella richiesta di finanziamento di cui all'art. 4, un programma di interesse culturale, sociale od aggregativo per gli studenti dell'Università di Trieste.

Art. 2 - Finalità dei contributi

1. Nell'assegnazione dei fondi verrà data preminenza all'organizzazione di manifestazioni, attività, iniziative ed opere che rivestano un particolare rilievo culturale, sociale, aggregativo e che coinvolgano direttamente o indirettamente finalità e significati per l'Università degli Studi di Trieste, senza distinzioni di opinioni politiche, religiose e culturali.

2. Sono ammissibili al finanziamento le seguenti attività:

- a) attività editoriali, quali la pubblicazione di giornali universitari e la realizzazione di siti internet, che abbiano come destinatari gli studenti dell'Università di Trieste
- b) conferenze o seminari
- c) realizzazione di momenti di incontro tra gli studenti
- d) mostre od esposizioni artistiche, storiche, scientifiche e tecnologiche
- e) esibizioni teatrali, corali o musicali

La Commissione, in fase di riparto dei fondi, esprimerà per ogni associazione e gruppo, quali fra le attività presentate sono state ritenute ammissibili al finanziamento.

Art. 3 - Composizione della Commissione

1. L'esame e la valutazione delle richieste di finanziamento viene effettuata da un'apposita Commissione, composta dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Consiglio degli Studenti o suo delegato.

2. Ai lavori della commissione parteciperanno, senza diritto di voto, tre rappresentanti del Consiglio degli Studenti, individuati tra i primi tre consiglieri che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze in una votazione segreta con l'espressione di una sola preferenza su scheda.

3. Compito di questi tre rappresentanti è produrre una relazione sui lavori della Commissione, che accompagni il piano di riparto presentato dalla Commissione al Consiglio degli Studenti.

4. Le proposte della Commissione sono sottoposte ad approvazione del Consiglio degli Studenti e a definitiva approvazione del Consiglio di amministrazione.



Art. 4 - Presentazione delle richieste

1. Ai fini della concessione di contributi come sopra finalizzati i promotori di cui al precedente art. 1 dovranno farne richiesta al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Trieste utilizzando l'apposito modulo (ALLEGATO n° 1), che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate entro il mese di ottobre di ciascun anno. L'Amministrazione provvederà a dare adeguata pubblicità di tale opportunità.

3. Le richieste dovranno contenere, pena l'esclusione dalla ripartizione dei fondi:

a) l'indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo, delle relative spese e dei periodi di svolgimento e delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti;

b) un analitico piano di spesa;

c) la designazione di un delegato e di un supplente quale responsabile nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative;

d) rendiconto delle spese effettuate e relazione illustrativa dell'attività culturale e sociale svolta nell'anno precedente e nei mesi antecedenti alla presentazione delle domande nell'anno accademico in corso nonché delle forme di pubblicità adottate, nel caso la lista, associazione o gruppo abbia già ottenuto gli appositi fondi;

e) le associazioni devono presentare, entro la scadenza prevista, l'elenco dei membri degli organismi dirigenti e copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché la dichiarazione relativa agli associati (che siano, nella sede locale, almeno per il 90% iscritti all'Università di Trieste).

4. I gruppi di 80 studenti di cui all'art. 1 debbono fornire l'elenco delle persone che li compongono con la sottoscrizione autentica da effettuarsi su apposito modulo presso il delegato del gruppo.

5. Non verranno prese in considerazione ai fini del computo del numero minimo richiesto (80) le adesioni di soggetti che aderiscano ad altri gruppi che già abbiano formulato richiesta di contributi.

6. L'assegnazione definitiva a favore di ciascuna lista, associazione o gruppo studentesco verrà deliberata dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università, che approverà contestualmente il piano delle relative attività culturali e sociali.

7. La commissione, in concerto con la Presidenza, si riserva, in sede di formulazione della proposta di riparto del finanziamento, disciplinata al precedente art. 3, la possibilità di accantonare fino ad un massimo del 15% dei fondi destinati alle attività culturali e sociali degli studenti per attività ed esigenze proprie del Consiglio degli Studenti.

Art. 5 - Criteri per la determinazione delle associazioni e gruppi che hanno diritto ad accedere agli incentivi.

1. I fondi disponibili a bilancio dell'Ateneo sono ripartiti secondo le seguenti quote:

a) quota di assegnazioni alle Liste studentesche

b) quota di "garanzia" (per garantire comunque l'accesso ai fondi di gruppi ed associazioni, che non abbiano diritto ad incentivo)



quota di "incentivo", suddivisa in assegnazione proporzionale e distribuzione del premio.

2. Hanno diritto a ricevere gli incentivi, di cui all'art. 6, comma 1, i gruppi e le associazioni che, nel rispetto dei termini ordinari per la presentazione di domande, relazioni e rendiconti, abbiano utilizzato correttamente almeno l'80% dei fondi assegnati nel precedente anno accademico, nello svolgimento di una o più attività tra quelle dichiarate ammissibili ex art. 2, comma 2.

3. Il rendiconto delle spese sostenute deve contenere, per ogni attività:

a) la data, o le date, nelle quali si è svolta l'iniziativa
b) il luogo, o i luoghi, dove si è svolta l'iniziativa
c) la tipologia, o le tipologie, dell'iniziativa, individuate tra quelle indicate nell'art. 2, comma 2.

d) le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, quali il compenso ed i rimborsi per eventuali collaboratori esterni, le spese editoriali, le spese per l'affitto di sale, etc.

e) le spese e le modalità di promozione dell'iniziativa

f) una stima del numero di studenti coinvolti

g) ogni altra documentazione idonea a provare l'effettivo svolgimento di una o più iniziative dichiarate ammissibili di finanziamento.

4. I fondi divenuti disponibili a seguito di rinuncia formale motivata, presentata in corso d'anno da un'associazione, lista o gruppo studentesco entro il 15 luglio al Magnifico Rettore, verranno ridistribuiti, su proposta della Commissione, di cui all'art. 3, ed approvazione del Consiglio di amministrazione, in maniera proporzionale alle associazioni o gruppi, che abbiano ottenuto un finanziamento inferiore a quanto richiesto per le iniziative giudicate ammissibili.

Art. 6 - Incentivi

1. Le associazioni e gruppi che rientrano nei requisiti di cui all'art. 5, hanno diritto ad un incentivo rappresentato da una quota minima della somma disponibile, calcolata nel seguente modo:

a) assegnazione proporzionale:

ad ogni associazione o gruppo che rispetti i requisiti di cui all'art 5 comma 1 vengono assegnati contributi mediante la seguente proporzione:

$$\left[\frac{\text{(contributo ricevuto l'anno precedente)}}{\text{(somma disponibile l'anno precedente)}} \right] \times (85\%$$

della somma disponibile l'anno in corso, al netto dei finanziamenti concessi alle liste rappresentate all'interno del Consiglio degli Studenti)

b) distribuzione del premio

tolto il 15% dalla somma disponibile l'anno in corso al netto dei finanziamenti concessi alle liste rappresentate all'interno del Consiglio degli Studenti, tolti i fondi già assegnati con la proporzione di cui all'art. 6 comm. 1 lett. a, della rimanente somma il 20% viene distribuito in parti uguali tra le associazioni e i gruppi che rispettino i requisiti, di cui all'art 5, comma 1.

2. In nessun caso l'entità dell'incentivo alla singola associazione o gruppo, composto da assegnazione proporzionale ed eventuale premio, può superare il 150% della somma attribuita



l'anno precedente, come non può superare la somma preventivata dall'associazione o gruppo nella richiesta per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 4.

Art. 7 - Assegnazione della somma rimanente dei contributi

1. Tra associazioni e gruppi, che non rientrano nei requisiti di cui all'art. 5, viene divisa in parti uguali una somma pari a quella utilizzata per l'assegnazione del premio, di cui all'art. 6, comma 1, lett. b.

2. L'assegnazione della parte rimanente dei contributi viene proposta dalla Commissione, di cui all'art. 3, e sottoposta ad approvazione del Consiglio di amministrazione.

3. In nessun caso l'entità dal finanziamento può superare la somma preventivata dall'associazione o gruppo nella richiesta per l'assegnazione dei contributi, di cui all'art. 4.

Art. 8 – Utilizzo sala gruppi e associazioni (AL01 polo “A”)

1. Hanno diritto ad utilizzare la sala le associazioni e gruppi che hanno avuto accesso ai contributi, che ne abbiano fatta richiesta e che abbiano, nella persona del loro delegato, firmato l'assunzione di responsabilità.

Le associazioni e gruppi possono prenotare l'aula per svolgere attività attinenti a quelle allegare nelle documentazioni, inviando una e-mail all'ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti (cds@units.it), la quale darà conferma dell'avvenuta prenotazione.

L'aula non potrà essere prenotata dalla stessa associazione per più di 5 ore in una giornata, di 15 ore nell'arco di una settimana e per più di 30 ore nell'arco di un mese. Prenotazioni pervenute con più di 40 giorni di anticipo non verranno prese in considerazione.

2. La Commissione di cui all'art. 3, in caso di accertamento di un utilizzo improprio della sala, può revocare, con decisione unanime, il diritto dell'associazione all'accesso. La medesima Commissione, a maggioranza semplice, vota il periodo di revoca, che comunque non potrà essere superiore ai 12 mesi.

La revoca rimane efficace, anche nel corso dell'anno successivo, se il periodo di revoca non è ancora estinto.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alla “Convenzione per utilizzo spazi” relativa alla concessione d'uso dell'edificio AL01 polo “A”, allo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, alle norme del Codice Civile, ed alla legislazione vigente nello Stato Italiano.

Art. 9 - Responsabilità

1. Tutte le iniziative ed attività finanziate inerenti a ciascun anno solare saranno effettuate con l'avvertenza che ogni genere di responsabilità inerente alla loro organizzazione verrà assunta direttamente dalla Lista, Associazione o Gruppo nella persona del delegato responsabile individuato ai sensi dell'art. 4, punto c), del regolamento. Tutte le iniziative ed attività finanziate inerenti a ciascun anno accademico dovranno essere espletate e completate entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono ed i relativi documenti di spesa dovranno pervenire all'Ufficio Ragioneria dell'Università entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività programmate.

2. Il relativo finanziamento sarà revocato per le parti non espletate. Al termine di ciascun anno accademico i beneficiari delle assegnazioni dovranno presentare alla commissione precitata il rendiconto delle spese effettuate ed una relazione illustrativa delle iniziative svolte e delle forme di pubblicità adottate, che andrà allegata alla eventuale richiesta per l'anno successivo. Detta relazione



verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio degli Studenti e, quindi, del Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 10 – Erogazione contributi

1. I contributi saranno erogati su richiesta inoltrata dal delegato, di cui all'art. 4, alla Ripartizione Ragioneria, in base alla documentazione delle spese già sostenute e documentate e nei limiti del finanziamento approvato. Le spese dovranno essere conformi al piano approvato dal Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 4, e la documentazione dovrà essere presentata esclusivamente in originale, nel rispetto delle norme che regolano le spese dell'Università, per quanto applicabili.

2. Per le piccole spese non eccedenti singolarmente Euro 15-, e nel limite massimo di Euro 150-, per l'attuazione di ciascun piano il responsabile sarà esentato sotto la sua personale responsabilità dall'obbligo di documentazione, ferma restando la specificità della spesa.

3. Possono essere inoltre concessi anticipi, utilizzando l'apposito modulo al delegato di cui all'art. 4, in base a specifica e dettagliata richiesta da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza dei pagamenti. Detti anticipi non potranno superare singolarmente la somma di Euro 1.600- e comportano l'obbligo di rendicontazione delle spese e restituzione della somma eventualmente non utilizzata entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione dell'attività.

Art. 11 – Valutazioni ulteriori

La Commissione si riserva di valutare l'ammissibilità al finanziamento di attività diverse da quelle indicate dall'art. 2, comma 2, che comunque perseguano le finalità previste all'art. 2, comma 1.

Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali

L'allegato n°1, di cui all'art. 4, verrà predisposto dal Consiglio degli Studenti entro il mese di settembre 2007.